

Comune di MALITO

Provincia di Cosenza
Piazza P. Mancini, 1
87030 Malito

Prot. N° 1372

Data 01/06/2018

ORDINANZA n° 15 IN DATA 30 MAGGIO 2018

Oggetto: **Misure per la prevenzione degli incendi riferite all'anno 2018**

Il Commissario Straordinario

Premesso:

- che il territorio comunale è in buona parte ricoperto da aree boschive per le quali si impongono particolari cautele per la salvaguardia e la prevenzione dagli incendi;
- che le caratteristiche orografiche, climatiche e vegetazionali del territorio collinare comunale sono tali da poter far innescare incendi di particolare gravità e tali da compromettere la pubblica incolumità, stante la discreta densità di fabbricati contermini alle zone boscate (aree di interfaccia);

Tenuto conto:

- che l'art. 3 della stessa L. n. 225/1992 stabilisce che:
a) sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2 (comma 1);
b) la prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione (comma 3);
c) il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza (comma 4);
d) il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita (comma 5);
e) le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio (comma 6);

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco ovvero IL Commissario Straordinario esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

- che l'art. 16 della medesima L. n. 225/1992 stabilisce al comma 3, che il Sindaco ovvero IL Commissario Straordinario è autorità comunale di protezione civile;

Considerato:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 30/01/2008. Il comune di Malito ha aderito alla proposta della Comunità Montana del Savuto, oggi Calabria Verde, di redazione del "Piano di Emergenza Comunale per gli incendi di interfaccia", successivamente redatto ed approvato;
- che le esperienze maturate dagli organi istituzionalmente competenti in tema di prevenzione incendi boschivi hanno dimostrato che un'alta percentuale di eventi si è sviluppata a causa dell'incuria in cui versano i terreni limitrofi a strade pubbliche o di uso pubblico;

Rilevato:

- che gli incendi si verificano con maggiore frequenza dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno ;

Atteso:

- che ai sensi della L. 7 giugno 2000, n. 150 gli Enti Locali devono promuovere l'informazione alla popolazione in tema di attenzione sul problema di protezione e salvaguardia degli ambienti naturali e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l'applicazione;

Considerato, pertanto:

- che la diffusa pratica della bruciatura delle ristoppie provoca spesso lamentele e disagi nella cittadinanza per le difficoltà di respirazione connesse;

- che soprattutto nei mesi di luglio ed agosto le condizioni meteorologiche favoriscono spesso il ristagno dei fumi prodotti dalla bruciatura delle stoppie determinando disagio e difficoltà di respirazione nella popolazione dei centri abitati circostanti le zone di bruciatura;
- che il fenomeno degli incendi boschivi, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all'avifauna e al delicato assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- che è pertanto necessario adottare, per quanto di propria competenza, tutti i provvedimenti necessari alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica e privata ed alla prevenzione del territorio dall'insorgenza di focolai d'incendio nonché alla diffusione della cultura della prevenzione degli incendi boschivi;

Tenuto conto:

- che data la portata generale del provvedimento esso non è assoggettato alla comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla L. n. 241/1990, ma che per gli elementi dallo stesso disciplinato è necessario provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco ovvero il Commissario Straordinario quale Autorità Locale;

ordina

1.1. - **non è consentita l'accensione delle stoppaie prima del 30 settembre** dell'anno in corso ed è vietata anche dopo tale data se spirano venti impetuosi;

1.2. - **è vietato a chiunque di accendere fuochi all'aperto** nei boschi od a distanza minore di mt 50 dai medesimi;

1.3. - nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre **è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri** che li attraversano ed accendere fuochi a distanza minore di mt 100 dai boschi;

1.4. - **nei boschi danneggiati o distrutti da incendio sono vietati il pascolo** di qualsiasi specie di bestiame per almeno 5 anni, la caccia, la coltura agraria, la raccolta dei prodotti del sottobosco e gli insediamenti edilizi di qualsiasi tipo;

1.5. - tutti i boschi dovranno essere liberati da ogni residuo di eventuali lavorazioni;

1.6. - **lungo tutto il confine con le strade pubbliche ed i sentieri di uso pubblico, nonché i boschi delle zone condotte a pascolo o a incolto produttivo (falceti - ginestreti - canneti, ecc.) interessate o meno da vincoli forestali di qualunque natura e specie, dovrà essere costituita una zona di rispetto larga almeno mt 10 (dieci) con eliminazione di cespugli, arbusti, foglie, rami o sterpi secchi e palchi basali secchi;**

1.7. - **i proprietari di cascinali, fienili, ricoveri, stalle od altre costruzioni e impianti agricoli dovranno lasciare, intorno ai perimetri dei detti fabbricati ed impianti agricoli, una zona di rispetto, priva di foglie, rami o sterpi secchi o seccume vegetale in genere, larga almeno mt 10 (dieci);**

1.8. - chiunque, al manifestarsi di pericolo di incendio o di incendio a danno di bosco di qualsiasi natura, è obbligato, servendosi anche della collaborazione delle persone del luogo, a prodigarsi per evitare l'evenienza dell'incendio e la propagazione dello stesso, curando di avvertire il Sindaco ovvero il Commissario Straordinario oppure la sede più vicina delle Forze dell'Ordine ai seguenti recapiti telefonici: Corpo Forestale dello Stato 1515, Numero Verde Emergenza Regionale 800 - 222211, Vigili del Fuoco 115, Carabinieri 112, Polizia 113, Polizia Municipale 0984968005.

1.9. - è fatto altresì divieto, nell'intero Territorio Comunale, di:

- accendere fuochi;

- far brillare mine;

- usare apparecchi a fiamma ed elettrici per tagliare metalli;

- usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville e braci;

in deroga a quanto previsto nei divieti precedenti, nei castagneti da frutta, onde consentire la pulitura del terreno da ricci, fogliame e felci, il divieto di accendere fuochi decorre dall'1 aprile al 31 agosto;

1.10. - nel caso di sparo di fuochi d'artificio è fatto obbligo agli Enti e/o Comitati Organizzatori di prendere tutte le precauzioni per evitare incendi, di costituire preventivamente a loro carico e spese una squadra di pronto intervento e di informare preventivamente il competente Comando Stazione Forestale;

dispone

1.11. – che l'accensione dei fuochi sia gestita secondo le seguenti disposizioni:

1.11.1. - L'accensione di fuochi è vietata: a) in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt 100 dalle abitazioni; b) lungo le vie pubbliche (strade comunali, provinciali o statali) e le ferrovie nonché nelle aree incolte in genere ed in ogni caso a distanze inferiori a mt 100 da queste; c) lungo i corsi d'acqua; d) a distanze inferiori a mt 100 da zone boscate e da siepi campestri. Nell'accensione di fuochi non bisogna creare pericolo, danno, rischio o disturbo per la cittadinanza, per le cose e per gli animali.

1.11.2. - Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando questo sia spento.

1.11.3. - Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

1.11.4. - L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi. Devono essere comunque adottate tutte le cautele al fine di evitare disturbo alle proprietà confinanti.

1.11.5. - È vietato a chiunque di bruciare rifiuti quali ad esempio sacchi di carta, pneumatici, cartoni, materie plastiche, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinali, ecc., oppure rifiuti prodotti da terzi, compresi in tal caso anche gli scarti agricoli.

1.11.6. - È data opportunità di ricorrere all'autosmaltimento mediante combustione all'aperto (esclusivamente fuori dai centri abitati e/o da luoghi abitati come da divieto di cui al punto 9), unicamente per i seguenti casi:

- potatura di alberi da frutto e da arredo;
- siepi da giardino; - sfalciatura di prati;
- residui di coltivazioni di piante annuali.

1.11.7. - È inoltre concesso alle aziende agricole, ai conduttori di fondi agricoli o loro collaboratori o famigliari, nell'ambito della normale conduzione del fondo, di bruciare il materiale risultante dalle potature con le seguenti limitazioni e modalità di controllo:

- nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera;
- i fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza del conduttore del fondo agricolo o suo familiare o collaboratore;
- in entrambi i casi sopra previsti i soggetti interessati dovranno comunicare la volontà di effettuare l'accensione del fuoco all'Ufficio Protezione Civile comunale ed al Comando Stazione Forestale di Aiello Calabro che provvederanno ad annotare il nominativo del richiedente, il luogo e la data.

L'accensione del fuoco potrà essere effettuata nel giorno stesso della comunicazione ed entro i due giorni successivi. Nel caso in cui pervenissero più richieste di bruciatura nell'ambito della stessa zona l'Ufficio di Protezione Civile comunale provvederà a differire nel tempo le stesse secondo l'ordine di presentazione al protocollo comunale.

1.12. – che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

demanda

2.1. *al Responsabile del Servizio Tecnico ed al Vigile Urbano locale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;*

avverte

3.1. - che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria secondo le vigenti normative;

3.2. - che i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misure ridotta della sanzione prevista dal precedente punto 3.1. nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L. n. 689/1981

informa

4.1. - che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto provvedimento è il sig. geom. Saccomanno Antonio;

4.2. - che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

4.3. - che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

informa, inoltre

5.1. - che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

dispone

6.1. - che la presente ordinanza:

a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa nelle bacheche cittadine

c) sia comunicata al Servizio Tecnico. e al Vigile Urbano Locale;

d) sia comunicata al Servizio Protezione Civile della Regione;

e) sia comunicata ai Vigili del Fuoco di Cosenza;

f) sia comunicata al comando del Corpo Forestale dello Stato;

Data 30 maggio 2018

Il Commissario Straordinario
f.to Dott.ssa Antonella Vecchio